



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N°2 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

Dipendente: Di Giacomo Crescenzo nato a Cercola il 25/01/1953 matr. 11749  
c.f. **DGCCSC53A25C495V**

Dipendente: Saviano Modestino nato a Frattamaggiore il 13/07/1950 matr. 12002  
c. f. **SVNMST50L13D789O**

Dipendente. Docile Gennaro nato a Torre Annunziata il 04/07/1945 matr. 11768  
c.f. **DCLGNR45L04L245M**

Dipendente: Guadagno Gaetano nato a Napoli il 16/03/1952 matr. 11838  
c.f. **GDGGTN52C16F839U**

Dipendente: Abronzino Francesco nato a Napoli il 02/01/1953 matr.11593  
c.f. **BRNFNC53A02F839E**

Dipendente: Mocerino Aldo nato a Afragola il 13/01/1949 matr.11897  
c.f. **MCRLDA49A13A064L**

Dipendente: Fortuna Mario nato a Napoli il 05/07/1951 matr. 11811  
c.f. **FRTMRA51L05F839N**

Dipendente: Buonocore Francesco nato a Napoli il 27/03/1947 matr.12072  
c. f. **BNCFNC47C27F839D**

Dipendente: Alongi Marco nato a Napoli il 22/02/1952 matr. 12061  
c.f. **LNGMRC52B22F839U**

Dipendente: Cozzolino Rosa nata a Napoli il 18/06/1955 matr. 12086  
c.f. **CZZRSO55H58F839V**



Avvocati: **Turrà Sergio** c.f. **TRRSRG50E20F8390** **Vallifuoco Daniela** c. f. **VLLDNL71E49F839D** - Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli

**Oggetto della spesa:** Differenze retributive, interessi legali, oneri contributivi, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot .n.208213 del 26/03/2015 (prat. n. 27/13 CC Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 4328/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 30/09/2014 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione il 23/10/2014.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti , ha condannato l'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi a titolo di differenze retributive(trattenute illegittime- marzo 2003):

€. 2.046,01 in favore di Di Giacomo Crescenzo

€. 3.847,86 in favore di Saviano Modestino

€. 1.793,32 in favore di Docile Gennaro

€. 1.667,65 in favore di Guadagno Gaetano

€. 3.887,37 in favore di Abronzino Francesco

€. 3.887,37 in favore di Mocerino Aldo

€. 1.689,90 in favore di Fortuna Mario

€. 2.462,36 in favore di Buonocore Francesco

€. 2.841,55 in favore di Alongi Marco

€. 6.488,13 in favore di Cozzolino Rosa, oltre per tutti interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, sugli importi ottenuti detraendo per tutti quello di €. 344,51.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidando quest'ultime in complessivi €. 1.980,00 oltre Iva e CPA come per legge, nonché alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 275232 del 22/04/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di importi relativi ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 446644 del 29/06/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

- sentenza n. 4328/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 30/09/2014 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione il 23/10/2014.

**TOTALE DEBITO**

**€ 40.753,62**

**Di Giacomo Crescenzo matr. 11749**

- Differenze Retributive € 2046,01
  - Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 € 68,15
  - Oneri contributivi € 600,17
- 2.714,33**

**Saviano Modestino matr. 12002**

- Differenze Retributive € 3.847,86
  - Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 € 149,67
  - Oneri contributivi € 1.235,74
- 5.233,27**

**Docile Gennaro matr. 11768**

- Differenze Retributive € 1793,32
  - Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 € 61,89
  - Oneri contributivi € 511,04
- 2.366,25**

**Guadagno Gaetano matr.11838**

- Differenze Retributive € 1.677,65
  - Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 € 53,39
  - Oneri contributivi € 470,24
- 2.201,28**

**Abronzino Francesco matr. 11593**

- Differenze Retributive € 1.677,04
  - Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 € 53,72
  - Oneri contributivi € 466,50
- 2.197,26**

**Mocerino Aldo matr.11897**

Scheda debiti fuori bilancio Di Giacomo + altri + Avv.

pag. 3 di 5



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

|                                                          |    |                 |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|
| • Differenze Retributive                                 | €. | 3.887,37        |
| • Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 | €. | 151,35          |
| • Oneri contributivi                                     | €. | <u>1.249,67</u> |
|                                                          |    | <b>5.288,39</b> |

**Fortuna Mario matr.11811**

|                                                          |    |                 |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|
| • Differenze Retributive                                 | €. | 1.689,90        |
| • Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 | €. | 53,88           |
| • Oneri contributivi                                     | €. | <u>474,56</u>   |
|                                                          |    | <b>2.218,34</b> |

**Buonocore Francesco matr. 12072**

|                                                          |    |                 |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|
| • Differenze Retributive                                 | €. | 2.462,36        |
| • Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 | €. | 90,48           |
| • Oneri contributivi                                     | €. | <u>747,03</u>   |
|                                                          |    | <b>3.299,87</b> |

**Alongi Marco matr. 12061**

|                                                          |    |                 |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|
| • Differenze Retributive                                 | €. | 2.841,55        |
| • Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 | €. | 99,83           |
| • Oneri contributivi                                     | €. | <u>880,78</u>   |
|                                                          |    | <b>3.822,16</b> |

**Cozzolino Rosa matr. 12086**

|                                                          |    |                 |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|
| • Differenze Retributive                                 | €. | 6.488,13        |
| • Interessi legali maturati dal 08/02/2012 al 18/12/2015 | €. | 245,08          |
| • Oneri contributivi                                     | €. | <u>2.167,04</u> |
|                                                          |    | <b>8.900,25</b> |

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Turrà Sergio- Vallifuoco Daniela** €.**2.512,22**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2  
(Punto 3 del dispositivo)

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot.n. 208213 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 4328/14 del Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro pronunciata il 30/09/2014 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione il 23/10/2014.
- prospetto calcoli competenze legali  
Napoli,

Il Responsabile della P.O.  
Giuseppe Lanzillo

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis

Q38



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

CP { UOD 04 4/30  
24B  
DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208213 26/03/2015 08,41

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica : 4.



64  
30 MAR 2015

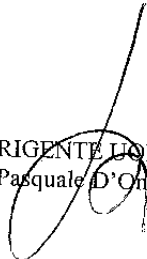
CC- 27/13, 914/14, 3666/14, 8730/13, 1932/13, 5293/12. - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

| Nome                      | Sentenza    | Autor. Giudiz. |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Di Giacomo Crescenzo      | 4328/14     | Trib. Napoli   |
| Di Tondo Fabrizio         | RG 27294/13 | Trib. Napoli   |
| Lauro Elio                | RG 7521/14  | Trib. Napoli   |
| Cannavale Raffaele +altri | RG 12268/13 | Trib. Napoli   |
| Canna Eligio              | 3367/14     | Trib. Salerno  |
| Esposito Vincenza +altri  | 10766/14    | Trib. Napoli   |

IL DIRIGENTE UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio



/rc

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri - 80133 Napoli - Tel. 081 796 35 19 - Fax 081 796 37 66

4328

REPUBBLICA ITALIANA<sup>4</sup>  
In nome del popolo italiano

25880-ATTR.  
TRIBUNALE DI NAPOLI

Facciate n. **TURRA**  
Richiedente **VALLIFUOCO**  
Xerografia GRATIS

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della **1/2011 N. 5331**  
Elisa Tomassi, all'udienza del 15.4.2014 ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Copia rilasciata per avvenuta  
correz. di errore materiale  
della sentenza.  
Napoli, **7 OTT. 2014**  
Il Cancelliere

2 copie Es. 100 x 10  
2 copie Es. 400  
**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
1° Sezione Lavoro e Pers.

Facciate n. **TURRA**  
Richiedente **VALLIFUOCO**

Xerografia GRATIS  
(art. 10 L. 11/2/73 N. 5331)

Napoli, **27/10/2014**  
n. **5331**

la causa n. 2737/2012 lavoro vertente

TRA

**DI GIACOMO CRESCENZO, SAVIANO MODESTINO, DOCILE GENNARO,  
GUADAGNO GAETANO, ABRONZINO FRANCESCO, MOCERINO ALDO,  
FORTUNA MARIO, BUONOCORE FRANCESCO, ALONGI MARCO,  
CECCOZZOLINO ROSA**, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Turra e dall'avv.  
Daniela Vallifuoco eletti domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, v. G.  
Sanfelice 24

ricorrenti

E

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avv. Alba di Lascio domiciliata in Napoli, v. S. Lucia  
81, Palazzo Regione

resistente

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 8.2.2012, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere stati assunti tutti con contratto a termine a far data dal 16/11/78 da enti di formazione professionale, come Enaip Campania, Incifap ed altri, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati napoletani, per un periodo dal 16/11/78 fino al 31/7/79, prorogato al 31/11/79, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esponente che la Giunta regionale aveva stabilito nel 1981 il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dei singoli enti; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 tutti loro erano stati inclusi nell'albo degli operatori della formazione professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 era stata loro riconosciuta l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza, ove avevano percepito un elemento retributivo aggiuntivo commisurato all'anzianità di servizio, pari a lire 20.000+ lire 52 .266 mensili per 13 mensilità, pari ad euro 37,32 mensili; che però con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato loro l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera essi avevano proposto ricorso al Tar, che nelle more con-

U.O.D. 03 - Ambiente, Lavoro  
Personale

24 OTT 2014

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 07/1918 24/10/2014 16.07

Mitt. TRIBUNALE NAPOLI LAVORO

Rit. A.G. C.d. Avvocatura



U.O.D. 04 - Recupero crediti, Esecuzione,  
Ragioneria, Finanze e Tributi  
24 OTT 2014  
Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDOP - STRUTTURA DEGLI ENTI TECNICI  
OPERATIVI ALLA DISPRESSIONE GIUNTA  
23 OTT 2014  
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

successiva legge regionale 2/2001 la Regione aveva riconosciuto il loro rispettivo diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che solo nel marzo del 2003 la Regione aveva proceduto al pagamento in loro favore di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/12/2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; che essi avevano pertanto percepito gli arretrati maturati, senza però il pagamento degli accessori; che la Regione, in sede di corresponsione della retribuzione del marzo 2003, aveva proceduto anche a ridurre la retribuzione, operando una trattenuta di importi, senza alcuna specificazione né titolo di sorta; che avevano pertanto chiesto con atto scritto il pagamento delle somme dovute a saldo.

Concludevano pertanto chiedendo la condanna della Regione convenuta al pagamento in loro favore degli interessi legali sulle somme rivalutate per il periodo dal 1/9/86 al 30/3/2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse, dal 1/9/86 al 31/12/94 nonché al pagamento di quanto trattenuto illegittimamente con gli interessi dal marzo 2003, così come definito da analitici conteggi allegati al ricorso, e pertanto in favore di Di Giacomo Crescenzo di euro 6668,72, di Saviano Modestino di euro 8814,99, di Doile Gennaro di euro 6760,45, di Guadagno Gaetano di euro 6644,78, di Abronzino Francesco di euro 6634,17, di Mocerino Aldo di euro 3854,50, di Fortuna Mario di euro 6657,03, di Buonocore Francesco di euro 7429,49, di Alongi Marco di euro 7888,68 ed infine di Cozzolino Rosa di euro 15.455,26, con vittoria di spese ed attribuzione.

La Regione convenuta si costituiva, rilevando di aver inquadrato con decorrenza dal 1/9/86 tutto il personale con attribuzione a ciascuno del livello relativo al corso superato, in esecuzione del combinato disposto delle leggi regionali 32/ 84 e 14/ 91, con adozione della delibera numero 5331/91; che in ogni caso il periodo predetto concerneva l'attribuzione di posizione giuridica ed economica ma non l'inquadramento nei ruoli della Regione che viceversa doveva decorrere, ai sensi della legge regionale 14 /91, dal 1/1/92; che pertanto era stata adottata la deliberazione numero 8026 /91 avente ad oggetto l'inquadramento dei ricorrenti, con decorrenza dal 1/1/ 92 ed attribuzione di posizione giuridica ed economica per il periodo 1/9/86 - 31/12/91; che, in esito all'emanazione della legge regionale 2/2001, con il decreto dirigenziale 13170 essa Regione aveva provveduto al conguaglio relativamente al periodo dal 1/9/86; rilevato pertanto che la legge regionale 2/2001 in nulla aveva innovato rispetto al precedente normativa, qualificando come servizio di ruolo quello prestato nel periodo 1/9/86 - 31/12/91 secondo il livello previsto dalla tabella allegata alla legge regionale 32/ 84, vale a dire quello previsto dalla legge regionale 23/89, che gli accessori erano dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito, e che andava tenuto conto della particolare complessità delle operazioni di inquadramento, eccettuata la prescrizione del diritto agli interessi e rivalutazione per i ratei maturati antecedentemente al quinquennio dalla proposizione del ricorso, rilevato che gli accessori erano stati calcolati dei ricorrenti non sulle somme spontaneamente corrisposte dall'ente ma su quelle superiori quantificate come spettanti e tra l'altro sulle somme capitali lorde e non al netto delle ritenute di legge, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Autorizzate le parti al deposito di note, all'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo e motivazione di cui dava lettura in udienza.

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto il diritto come vantato risulta sorto in seguito alla emanazione della legge regionale 2/2001, intervenuta successivamente al 30.6.1998.

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.

Infatti, sono state prodotte dai ricorrenti le istanze da ciascuno di essi avanzate con le quali costoro chiedevano alla DPL e alla Regione, depositandole presso quest'ultima in data 7.7.2010, la costituzione di un collegio di conciliazione; nelle dette istanze, essi si rifanno alla incongruità delle somme liquidate, quindi trattasi di richieste che possono ritenersi comprensive anche degli accessori.

Quanto al merito, la domanda avanzata dai ricorrenti è parzialmente fondata e come tale merita accoglimento, conformemente a quanto del resto ritenuto da altro magistrato della sezione, cui questo Giudice presta convinta adesione.

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82, *"ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981"*.

Tanto esposto, le circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda sono documentate.

E' certo in particolare che i ricorrenti sono stati dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 e dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Va inoltre rilevato che con legge 14 /91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione stabilì, all'art. 4 c. 2, che :

*" La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata : dopo la parola retributivi , aggiungere : (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza "*.

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto :

*" ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza "*, per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

Non sono stati invece corrisposti gli accessori sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposte solo nel marzo 2003.

Non può ritenersi che solo con il provvedimento di inquadramento e di conseguente liquidazione si determini l'effetto costitutivo del diritto nel senso che

finché l'ente non delibera l'inquadramento non maturerebbe alcun diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e con essa gli accessori. In contrario va osservato che il tempo che la pubblica amministrazione, vincolata dalla legge ad un determinato adempimento, impiega per ottemperare agli obblighi contenuti nella fonte normativa non ha alcuna incidenza sul sorgere del diritto e sul momento di esigibilità del credito, salvo che una espressa previsione normativa in tal senso intervenga a differire l'effetto costitutivo del diritto ivi previsto. Nel caso di specie, dalla lettura del testo normativo, quale risultante dalla novella del 2001, si evince con chiarezza che il diritto sorge immediatamente per effetto della previsione normativa, con la conseguenza che è solo a partire dall'entrata in vigore della legge 2/2001 che i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e dunque agli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

Non può invece convenirsi con la tesi dei ricorrenti secondo cui la legge del 2001, avrebbe avuto una portata limitativa rispetto agli effetti che si sarebbero determinati per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 109/2000, per cui, tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, sostanzialmente i diritti sarebbero maturati sin dall'origine.

È infatti solo con la legge 2/2001 che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/1991, in origine formulato come segue: «*Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all' art. 1 della LR 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale*», viene modificato, nel senso che «*Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali*».

Gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice, ed in particolare quelli che fanno riferimento, appunto, alla decorrenza dal 01/02/01, depositati in cancelleria in data 27 marzo u.s.. Detti conteggi possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

È pertanto dovuto per ciascun ricorrente a titolo di accessori sugli importi percepiti da ciascuno di essi quali differenze maturate per salario di anzianità fino al 31/12/2002 (importi uguali per ognuno), l'importo di euro 344,51 ciascuno.

È invece fondata la domanda avente ad oggetto il pagamento da parte della convenuta delle trattenute effettuate dalla stessa ai ricorrenti in sede di corresponsione della retribuzione del marzo 2003, non avendo dette trattenute alcuna specificazione o titolo e non essendo stata neppure contestata la loro rispettiva debenza da parte della convenuta.

Ne consegue che, per quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. il diritto da parte dei ricorrenti al pagamento degli importi per ciascuno di essi indicati nei conteggi (sia nella prima che nella seconda versione) a titolo di "trattenute illegittime" deve ritenersi ammesso e dimostrato.

La Regione va dunque condannata a corrispondere, in totale:

- € 2046,01 in favore di DI GIACOMO CRESCENZO,
- € 3847,86 in favore di SAVIANO MODESTINO,
- € 1.793,32 in favore di DOCILE GENNARO,

- € 1677,65 in favore di GUADAGNO GAETANO,
- € 1667,04 in favore di ABBRONZINO FRANCESCO,
- € 3.887,37 in favore di MOCERINO ALDO,
- € 1.689,9 in favore di FORTUNA MARIO,
- € 2.462,36 in favore di BUONOCORE FRANCESCO,
- € 2.841,55 in favore di ALONGI MARCO ,
- € 6.488,13 in favore di COZZOLINO ROSA, somme tutte sulla cui componente corrisposta non a titolo di interessi (come da conteggi depositati il 27.3. u.s. dovranno essere corrisposti interessi legali dal deposito dell'odierno ricorso al saldo .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo , tenendo conto della somma attribuita e della posizione analoga dei singoli ricorrenti, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

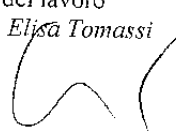
P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, così provvede:  
in parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento dei seguenti importi:

- € 2046,01 in favore di DI GIACOMO CRESCENZO,
- € 3847,86 in favore di SAVIANO MODESTINO,
- € 1.793,32 in favore di DOCILE GENNARO,
- € 1677,65 in favore di GUADAGNO GAETANO,
- € 1667,04 in favore di ABBRONZINO FRANCESCO,
- € 3.887,37 in favore di MOCERINO ALDO,
- € 1.689,9 in favore di FORTUNA MARIO,
- € 2.462,36 in favore di BUONOCORE FRANCESCO,
- € 2.841,55 in favore di ALONGI MARCO ,
- € 6.488,13 in favore di COZZOLINO ROSA, oltre per tutti interessi legali dal deposito del ricorso al saldo, sugli importi ottenuti detraendo per tutti quello di euro 344,51 .

condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando quest'ultime in complessivi euro 1.980,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.  
Napoli, 15.4. 2014

Il Giudice del lavoro  
dott. *Elisa Tomassi*



**Tribunale di Napoli**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata  
pronunciata e resa pubblica all'udienza del **15 APR. 2014**  
Napoli, **16-04-2014**

IL Cancelliere  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Dr.ssa Rosa D'ANGELO**



TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione lavoro

Proc. n. 2737-1/12 R.G. C.E.M.

Sent. n. 4328/014

Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro;

letta la richiesta di correzione di errore materiale avanzata in data 20.5.2014 ;  
all'esito dell'udienza di comparizione delle parti;  
rilevato che, con ordinanza 21207/2013 la Corte di Cassazione, nel ritenere inammissibile il ricorso per Cassazione avverso sentenza della Corte di Appello, che aveva erroneamente posto a carico della parte vittoriosa le spese legali, in luogo del soccombente, ha chiarito che nel caso di specie non è ravvisabile una violazione dell'art. 91 c.p.c. ma un errore materiale (in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami), correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. ed ha precisato che: *"Si qualifica errore materiale, che trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema delle impugnazioni, quello che, come nella fattispecie, si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e che come tale può essere percepito e rilevato iuxta oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza"*.

che la Corte, nell'esaminare il secondo motivo del ricorso attinente all'importo del contributo unificato, ha precisato che il contributo unificato relativo agli atti giudiziari costituisce una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di liquidarne autonomamente l'ammontare (poiché quest'ultimo non può che corrispondere all'importo versato); ne discende che il giudice non è neppure tenuto alla relativa liquidazione, trattandosi di obbligo di rimborso che deriva dalla stessa condanna alle spese della parte soccombente;

rilevato che la detta istanza deve essere accolta in quanto, per come risulta dal fascicolo relativo al procedimento di cui si tratta, venne versato da parte dei ricorrenti il contributo unificato all'atto della iscrizione a ruolo ma nella sentenza di cui al procedimento n. 4328/2014 R.g. lav. emessa da questo giudice in data 15.4.2014, depositata in pari data, nella pagina 5, nel dispositivo, non viene riportata la condanna della parte convenuta, soccombente, alla restituzione in favore della parte ricorrente di quanto versato a titolo di contributo unificato;

che tale omissione deve essere sanata;

considerato pertanto che la pagina 5 della detta sentenza deve essere corretta nel senso che nella stessa, nel dispositivo, dopo la locuzione "condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando queste ultime in complessivi euro 1.980,00 oltre iva e cpa come per legge" deve essere inserita quella "nonché alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato", per come richiesto;

P.Q.M.

Letto l'art. 288 c.p.c., dispone la correzione della sentenza indicata in epigrafe nel senso che nella stessa, nel dispositivo, dopo la locuzione "condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando queste ultime in complessivi euro 1.980,00 oltre iva e cpa come per legge" deve essere inserita quella "nonché alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato".

Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale della sentenza sopra citata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Napoli, 30.9.2014

Il Giudice  
Dott.ssa Elisa TOMASSI



**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia 81.**

H  
ID:  
8806  
06-11

*Hane*

23 OTT 2014

L'ALCAZAR AUSOZIARIO  
DE LACA ALBERTO

54

**Sentenza Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-  
Numero 4328/2014  
Dipp. Di Giacomo Crescenzo ed altri  
Avv.ti Turrà sergio e Vallifuoco Daniela**

|                   |     |          |                 |
|-------------------|-----|----------|-----------------|
| Diritti e onorari |     |          | 1.980,00        |
|                   |     |          | <hr/>           |
|                   |     |          | 1.980,00        |
| CPA               | 4%  | 1.980,00 | <hr/> 79,20     |
|                   |     |          | 2.059,20        |
| IVA               | 22% | 2.059,20 | 453,02          |
| TOTALE FATTURA    |     |          | <b>2.512,22</b> |
| RITENUTA          | 20% | 1.980,00 | 396,00          |
| NETTO A PAGARE    |     |          | 2.116,22        |